



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

Ordinanza n. 32 del 01.07.2026

Oggetto: Divieto utilizzo improprio di acqua potabile. Stagione estiva anno 2026.

IL SINDACO

Premesso che:

- la stagione estiva e le conseguenti alte temperature, stanno dando luogo ad un incremento notevole dei consumi di acqua potabile;
- l'uso indiscriminato dell'acqua erogata potrebbe creare disfunzioni ed irregolarità per gli utenti posti ai livelli più alti delle zone e dei fabbricati siti nel territorio comunale;
- per il periodo estivo si prevede un aumento notevole della popolazione, anche non residente, per cui le attuali disponibilità potrebbero non garantire un'erogazione adeguata con successivi problemi di carattere igienico-sanitario;

Considerato di dover adottare idoneo provvedimento al fine di limitare i consumi impropri e non consentiti dalla legge (irrigazioni e/o lavaggi) della risorsa idrica pubblica nel territorio comunale e garantire le necessarie priorità all'uso domestico e civile;

Considerata, altresì, la necessità di limitare gli usi impropri dell'acqua potabile come l'annaffiatura di orti, giardini, il ricambio d'acqua delle piscine private, il lavaggio delle autovetture, l'irrigazione dei campi ed il lavaggio di aree private;

Visto che il D. Lgs. n. 152/2006 "Tutela e uso delle risorse idriche" stabilisce che l'uso prioritario dell'acqua sia finalizzato al consumo umano;

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

con effetto immediato e fino al 30 settembre 2026, **il divieto assoluto**, nel territorio del Comune di Ciro Marina, **di utilizzare** l'acqua potabile proveniente dalla rete idrica comunale per i seguenti scopi:

1. annaffiatura orti e giardini privati;
2. irrigazione dei campi;
3. lavaggio autovetture e simili effettuati in modo privato;
4. lavaggio di spazi di aree private;
5. ogni altro utilizzo improprio e diverso dalle normali necessità domestiche e produttive;

INVITA

la cittadinanza ad un uso corretto e razionale dell'acqua al fine di evitarne ogni inutile spreco.

AVVERTE

che la mancata osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, quando non configuri infrazioni alle norme del Codice Penale, è punibile con la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 art. 7 bis TUEL.

DISPONE

1. di trasmettere copia della presente Ordinanza all'Ufficio Tecnico comunale, al Comando Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri, al Gruppo Carabinieri Forestale;
2. di rendere pubblica la presente Ordinanza mediante pubblicazione sul sito web del Comune nonché affissione della stessa all'Albo pretorio on-line e nei luoghi frequentati dal pubblico;
3. il controllo sul rispetto della presente Ordinanza sarà effettuato dall'Ufficio Manutenzione e Servizi Cimiteriali che si avvarrà del supporto operativo degli agenti di Polizia locale;
4. che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Dalla residenza comunale, li 01.07.2026



IL SINDACO
Avv. Mariagrazia Panebianco